

COMUNE DI PIANA DI MONTE VERNA PROVINCIA DI CASERTA

UFFICIO SEGRETERIA – AFFARI GENERALI

REGOLAMENTO FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE

INDICE

CAPO I- LA CONVOCAZIONE

- ART. 1 - LA CONVOCAZIONE
- ART. 2 – LA NOTIFICA DELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE
- ART. 3 – DEPOSITO DEI DOCUMENTI
- ART.4 - NUMERO LEGALE E QUORUN DELLE VOTAZIONI
- ART.5 – APERTURA DELLA SEDUTA
- ART.6 - PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE
- ART.7 –PRIMA CONVOCAZIONE DOPO LE ELEZIONI

CAPO II- L’ORDINE DEL GIORNO

- ART. 8- LA REDAZIONE
- ART.9 – ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

CAPO III- LA DISCUSSIONE

- ART.10- LA DIREZIONE
- ART.11- IL COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
- ART.12- COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO
- ART.13 –LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE
- ART.14- LA DICHIARAZIONE DI VOTO
- ART.15- L’AUDIZIONE DI ESPERTI

CAPO IV – I GRUPPI CONSILIARI, LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO E GLI ISTITUTI DI CONTROLLO

- ART. 16 - I GRUPPI CONSILIARI
- ART. 17 – LE COMMISSIONI
- ART. 18 – LE INTERROGAZIONI

ART. 19 – LE INTERPELLANZE

ART. 20 – LE MOZIONI

CAPO VI- LA VOTAZIONE

ART.21 – LA VOTAZIONE

ART. 22 – L’ASTENSIONE DEGLI INTERESATI

ART. 23 – LA CONTESTAZIONE DELL’INTERESSE E LA MOZIONE DI ESCLUSIONE DALLA VOTAZIONE

CAPO VII- LA CHIUSURA DELLA SEDUTA

ART. 24- CHIUSURA DELLA SEDUTA

CAPO VIII- NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 – ENTRATA IN VIGORE

ART. 26 – DIFFUSIONE

ART. 27 – RICHIAMI ALLE NORME ED ALLO STATUTO

CAPO I- LA CONVOCAZIONE

ART. 1- La convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, in luogo, data ed ora indicati nell’avviso di convocazione. L’avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima, nel caso che questa sia andata deserta o sospesa.
2. Nel caso di assenza, sospensione delle funzioni o impedimento temporaneo del Sindaco, la convocazione può essere effettuata dal Vicesindaco che lo sostituisce eventualmente , nei casi sopra richiamati, anche nelle funzioni di Presidente del Consiglio.
3. Il Sindaco o, nei casi di cui al comma 2, il Vicesindaco è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, inserendo all’ordine del giorno le questioni richieste.
4. La sede della convocazione del Consiglio comunale è la Sala Consiliare, ubicata attualmente nei locali sottostanti la Piazza 21 Maggio 1860, di proprietà dell’Ente.
5. Per particolari circostanze il Consiglio comunale potrà essere convocato in altra sede, che dovrà essere indicata nell’avviso di convocazione ed essere comunque consona e idonea alla funzione ed assicurare in ogni caso il comodo accesso sia dei consiglieri che del pubblico.

Articolo 2

La notifica dell’avviso di convocazione (come da statuto)

1. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare (“ordine del giorno”), deve essere effettuata, a cura del Segretario Comunale che ne controlla il rispetto delle modalità, a ciascun consigliere al domicilio eletto nel territorio del Comune, senza che sia necessaria la firma per ricevuta dell’interessato o chi per esso; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. In caso di mancata designazione del domicilio, essa sarà recapitata alla residenza anagrafica del Consigliere. La notifica deve pervenire al consigliere Comunale almeno cinque giorni

liberi prima della data di convocazione per le sedute ordinarie ed almeno tre per quelle straordinarie. In caso di eccezionale urgenza la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. In ogni caso la data della seduta non rientra nel computo dei termini, mentre vi rientra quella del giorno di consegna dell'avviso

2. Copia dell'ordine del giorno deve essere recapitata anche agli Assessori esterni al Consiglio Comunale, al fine di consentire l'esercizio di partecipazione alle sedute consiliari, con facoltà di intervenire nella discussione, pur senza aver diritto al voto, ai sensi dell'art. 24- c.3 dello Statuto Comunale. .
3. Per i Consiglieri residenti fuori Comune, che non abbiano eletto domicilio nel territorio del Comune, la consegna dell'avviso viene effettuata a mezzo fax o posta elettronica e, nel caso il consigliere non disponesse di tali mezzi, per il tramite del servizio postale; per il rispetto del termine di cui al precedente comma vale la data di spedizione del plico.
4. Eventuali mutamenti anche temporanei del luogo di domicilio o residenza ai fini della notifica dell'avviso di convocazione del Consiglio dovranno essere comunicati per iscritto. L'operatività della variazione viene ritenuta operante dopo tre giorni dal suo deposito nell'Ufficio di Segreteria del Comune. La modificazione resta valida per il tempo indicato. Se la designazione è a tempo indeterminato, essa resta valida e operante fino all'indicazione di un nuovo luogo di recapito.
5. Le dichiarazioni di recapito degli avvisi relativi all'ordine del giorno sono conservate dall'Ufficio di Segreteria – AA.GG. in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. Ove la convocazione avvenga con procedura d'urgenza, ai sensi dei precedenti commi, ciascun Consigliere, in apertura della seduta, può chiedere giustificazione della straordinarietà e/o dell'urgenza, ottenendo che le relative dichiarazioni siano inserite a verbale.

Articolo 3

Deposito dei documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute consiliari devono essere depositati a libera consultazione dei Consiglieri Comunali presso l'Ufficio di Segreteria del Comune o in diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta in caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di eccezionale urgenza, o in presenza di ordini del giorno aggiuntivi.
2. Il Consigliere comunale che si reca nelle ore d'ufficio per la consultazione, ha diritto di **visionare gli atti ed i documenti inseriti in ciascun fascicolo relativo agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di chiedere agli uffici tutti quelli attinenti** che ritiene rilevanti per la discussione, **ancorchè non inseriti nel suddetto fascicolo. L'estrazione parziale o totale di copie dei documenti è possibile compatibilmente alla quantità del materiale richiesto tale, comunque, da non intralciare la normale attività degli uffici e dei servizi.** Resta sotto la sua personale responsabilità la conservazione dell'eventuale segreto d'ufficio e/o della *privacy* delle persone alle quali i documenti si possono riferire.
3. Nessuna contestazione in ordine al deposito in libera consultazione dei documenti sarà presa in esame dal Consiglio comunale e potrà comunque essere ritenuta rilevante in qualsiasi sede anche giudiziale, se il rilievo dell'impossibilità di consultazione o della

rilevata mancanza del documento ritenuto necessario non sia fatta constatare al Segretario comunale prima dell'apertura della seduta.

Articolo 4

Numero legale e quorum delle votazioni

1. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei **componenti il Consiglio comunale, ivi compreso il Sindaco.**
2. L'adunanza di seconda convocazione, invece, è valida per deliberare quando intervengono almeno un terzo dei consiglieri assegnati, **senza computare, a tal fine il Sindaco.**
3. Il numero legale, constatato per l'apertura della seduta, si presume perdurante finché non venga constatato a verbale che l'allontanamento definitivo di taluno dei presenti, non sostituito da altri sopravvenuti, abbia fatto scendere il numero dei presenti al di sotto del minimo legale. L'assenza temporanea non viene computata se non al momento dell'espressione del voto e non comporta autoscioglimento della seduta.
4. La proposta di delibera si considera approvata quando abbia conseguito la maggioranza dei voti.
5. Gli astenuti si computano nel numero dei presenti, per la validità della seduta ai sensi del primo comma, ma non del computo dei voti conseguiti dalla proposta, ai sensi del secondo comma.
6. La dichiarazione di astensione è personale del singolo Consigliere.

Articolo 5

Apertura della seduta

1. Verificata la presenza del numero legale, il Sindaco dichiara aperta la seduta.
2. Ove sia decorsa una ora da quella indicata come d'inizio nell'avviso di convocazione senza che sia stato raggiunto il numero legale, la seduta si intende rinviata di pieno diritto; la successiva seduta, se non è stata prevista una seconda convocazione nel primo avviso, dovrà essere convocata con le notifiche e le modalità previste dai precedenti articoli 1,2 e 3, ma nell'avviso potrà essere omissis l'ordine del giorno, che resta quello della precedente seduta andata deserta.
3. Ognuno dei Consiglieri presenti nella sala consiliare ha diritto di ottenere dal Segretario la dichiarazione del decorso del termine di cui al precedente comma 2.

Articolo 6

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche. Al pubblico deve essere assicurato congruo spazio e possibilità di comoda assistenza.
2. La seduta deve essere dichiarata segreta e il Sindaco deve assicurare l'effettiva uscita del pubblico quando siano trattati argomenti, iscritti o meno all'ordine del giorno, che interessano persone non appartenenti al Consiglio determinate o facilmente determinabili. Il Segretario è tenuto a dare atto di ufficio dell'osservanza di tale disposizione ed a farla rilevare dal relativo verbale.

Articolo 7

Prima convocazione dopo le elezioni

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta consiliare, presieduta dal consigliere anziano sino al giuramento del Sindaco che ne assumerà, successivamente, la Presidenza, gli adempimenti cui occorre prevedere sono nell'ordine:
 - a) convalida degli eletti;
 - b) giuramento del Sindaco
 - c) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta, tra cui il Vicesindaco;
 - d) Presa d'atto linee programmatiche presentate dal Sindaco relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.**
 - e) **Elezione tra i propri componenti di membri della Commissione Elettorale Comunale;**
 - f) **Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.**

Capo II

L'ORDINE DEL GIORNO

Articolo 8

La redazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta consiliare dev'essere consegnato con l'avviso di convocazione di cui al precedente articolo 2 .
2. **L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.**
3. **Analogo avviso, contenente almeno la data, l'ora ed il luogo della Convocazione, deve essere adeguatamente pubblicizzato con affissione di manifesti nei luoghi e nelle bacheche in disponibilità del Comune, in modo da consentire la più ampia conoscenza e partecipazione dei cittadini.**
4. Sono inseriti di diritto all'ordine del giorno e ne viene imposta l'assoluta priorità della trattazione gli argomenti relativi alla posizione personale del singolo Consigliere comunale in relazione all'applicazione degli articoli 59 (sospensione e decadenza) e 60 (ineleggibilità) del D.LVO 18 agosto 2000, n.267.

Articolo 9

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Nel corso della seduta consiliare, l'ordine della trattazione dei temi indicato nell'avviso di convocazione della seduta può essere modificato anche a seguito dell'accoglimento di una mozione formulata da un Consigliere comunale. La mozione di spostamento dell'ordine del giorno di trattazione richiede una motivazione che deve essere accolta dal Consiglio comunale.

2. La seduta non potrà essere dichiarata chiusa se non risultano trattati , anche con approvazione di una mozione di rinvio ad altra seduta o di ritiro dell'argomento dall'ordine del giorno, tutti gli argomenti indicati nell'avviso di convocazione.

Capo III

LA DISCUSSIONE

Articolo 10

La direzione

1. Il Sindaco che presiede la seduta , ne dirige la discussione, nel rispetto dell'ordine del giorno stabilito nell'avviso di convocazione dando la parola a chi la richiede nell'ordine della richiesta. Viene data precedenza agli interventi di chi sia iscritto a parlare all'inizio della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno e nell'ordine dell'iscrizione.
2. Il componente del Consiglio comunale ha diritto di esprimere il suo pensiero sui punti posti in discussione nei limiti di tempo assegnato dal Presidente, senza essere interrotto da interventi di altri Consiglieri.
3. Il limite non può essere inferiore a cinque minuti.
4. E' vietato ai Consiglieri comunali di dare lettura di scritti o di elaborati preconfezionati particolarmente lunghi ; essi dovranno essere sintetizzati e consegnati al Segretario per essere allegati al verbale in sede consiliare.

Articolo 11

Il comportamento dei consiglieri

1. Nell'esercizio della sua funzione il Consigliere comunale deve mantenere un contegno corretto e rispettoso della dignità dell'Assemblea.
2. E' vietato l'uso di espressioni sconvenienti od offensive, nonché ogni riferimento a persone estranee al Consiglio, individuate o facilmente individuabili sulla scorta dell'esposizione.
3. Ove questa disposizione non venga rispettata il Sindaco farà al Consigliere un primo richiamo informale. Ove l'atteggiamento prevaricatore persista, il Sindaco ripeterà il richiamo formale, che dovrà essere messo a verbale con l'indicazione che si tratta del secondo richiamo , con invito alla desistenza sotto minaccia di privarlo del diritto di intervento.
4. Ove l'atteggiamento illegittimo persista ulteriormente, il Sindaco toglierà la parola al consigliere vietandogli di proseguire ed **eventualmente disponendo l'allontanamento coattivo a mezzo della Forza Pubblica** .
5. **In tali circostanze e tenuto conto della eventuale, particolare gravità dell'atteggiamento del Consigliere o del conseguente pericolo per l'ordine pubblico da esso derivante**, il Sindaco **può** dichiarare chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dal presente regolamento .
6. Le spese della nuova convocazione sono a carico del Consigliere che col suo comportamento l'ha resa necessaria. All'uopo il Sindaco deve trasmettere , entro dieci giorni dalla nuova convocazione , al Procuratore regionale della Corte dei Conti il verbale della seduta dichiarata chiusa con l'indicazione delle spese della nuova convocazione del Consiglio comunale per il risarcimento del danno erariale.

ART. 12

Comportamento del Pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso sulle opinioni espresse dai consiglieri; non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni ed altri mezzi che interferiscano con i lavori del Consiglio.
2. In caso di inosservanza di tali disposizioni il Presidente, previo diffida alle persone interessate, può ordinarne l'allontanamento dalla sala anche avvalendosi della forza pubblica qualora dovessero persistere nel loro atteggiamento di turbativa. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, questi sospende momentaneamente la riunione; se alla ripresa dei lavori i disordini proseguono, il Presidente interrompe definitivamente la seduta e riconvocherà il consiglio con le modalità di prima convocazione.

Articolo 13

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente

1. All'inizio di ciascuna seduta viene data lettura del verbale della seduta precedente.
2. Il Consigliere presente alla seduta precedente può chiedere che siano inserite nel verbale di approvazione del verbale della seduta precedente brevi precisazioni o puntualizzazioni per fatto personale, ferma l'intangibilità del verbale originario, munito di fede privilegiata, anche penalmente garantita.
3. L'approvazione del verbale ha natura di presa d'atto che quanto riferito corrisponde sostanzialmente a quanto accaduto nella seduta, escluso ogni effetto ricognitivo o confermativo nel merito delle determinazioni assunte.

Articolo 14

La dichiarazione di voto

1. I Capi dei Gruppi costituiti in Consiglio comunale o i Consiglieri indipendenti hanno diritto, alla chiusura della discussione sul singolo punto all'ordine del giorno e prima della messa ai voti della proposta di delibera, a richiesta, di ricapitolare la posizione del Gruppo in una breve dichiarazione di voto, che dovrà essere svolta oralmente, con eventuale prefissazione del tempo di intervento ai sensi del precedente articolo 11. Quando

Articolo 15

L'audizione di esperti

1. All'illustrazione di singoli punti all'ordine del giorno della seduta consiliare, notificato ai sensi del precedente articolo 2, può essere annunciata la partecipazione ai lavori di esperti della materia in discussione. Introdotto l'argomento in discussione, il Sindaco dà la parola all'esperto.
2. Eventuali chiarimenti o delucidazioni vengono proposti all'esperto dal Sindaco o dai consiglieri presenti.

Capo IV

I GRUPPI CONSILIARI E LA RAPPRESENTANZA DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 16 **I Gruppi consiliari**

1. All'interno del Consiglio è prevista la formazione di gruppi consiliari formati da almeno un componente.
2. La dichiarazione di appartenenza al Gruppo viene consegnata al Segretario comunale. Con analogha dichiarazione viene comunicato ogni mutamento di essa.
3. Il Gruppo è rappresentato dal Capogruppo designato dagli appartenenti al medesimo.
4. La designazione del Capogruppo, sottoscritta da tutti gli appartenenti al Gruppo, viene consegnata al Segretario comunale in conformità al precedente secondo comma.
5. La dichiarazione dell'esclusione del Consigliere comunale dal Gruppo precedentemente prescelto viene depositata dal Capogruppo al Segretario comunale, con allegata la prova della relativa previa comunicazione all'interessato. Il Consigliere comunale escluso da un Gruppo può dichiarare l'adesione ad altro Gruppo; in mancanza della dichiarazione, egli confluisce di diritto nel Gruppo misto se esso è costituito.
6. Il Segretario comunale dà comunicazione al Consiglio comunale di ogni variazione della composizione dei gruppi alla prima seduta successiva al suo verificarsi, subito dopo la dichiarazione di apertura della stessa, prima di ogni altro adempimento.
7. Tutte le comunicazioni relative alla formazione e variazione della composizione di Gruppi consiliari sono conservate dal Segretario comunale in apposita cartella a libera consultazione del pubblico.
8. Compatibilmente con la disponibilità dei locali e degli orari di lavoro dei dipendenti comunali, i Gruppi costituiti possono riunirsi in locali del Comune, dandone avviso ventiquattr'ore prima al Segretario del Comune e concordando con lo stesso sede e durata della riunione.

Capo V

GLI ISTITUTI DI CONTROLLO

Articolo 17 *Le commissioni*

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, può istituire Commissioni permanenti per la cura di particolari settori dell'attività comunale. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. Di esse possono far parte anche soggetti non appartenenti al Consiglio comunale. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.
2. Su proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, il Consiglio può costituire nel suo seno Commissioni di indagine su particolari settori di attività dell'Amministrazione. La delibera costitutiva ne determina la composizione e i compiti. La partecipazione alle Commissioni è assolutamente gratuita.

Articolo 18 *Le interrogazioni*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di ottenere dal Sindaco e/o dalla Giunta informazioni sui temi interesse comunale, sia di carattere generale sia specifici.
2. L'interrogazione, che consiste in una richiesta di informativa, può essere scritta od orale.
3. All'interrogazione scritta il Sindaco o la Giunta sono tenuti a dare risposta, scritta od orale, senza ritardo e comunque entro la seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.
4. L'interrogazione orale viene proposta durante la seduta del Consiglio comunale può riguardare anche temi non compresi nel relativo ordine del giorno. Ad essa il Sindaco o la Giunta possono dare risposta seduta stante o riservarsi di darla al più presto e comunque entro la prossima seduta del Consiglio comunale immediatamente successiva.

Articolo 19 *Le interpellanze*

1. Ogni Consigliere comunale ha diritto di proporre al Sindaco interpellanze per sollecitare l'intervento del Comune su singoli problemi sia di carattere generale sia di interesse specifico.
2. Il sindaco è tenuto a darvi risposta ai sensi e secondo le modalità stabilite nel comma 4 del precedente articolo.

Articolo 20 *Le mozioni*

1. La mozione è uno strumento di partecipazione del Consigliere comunale alla seduta del Consiglio. Essa consiste in una proposta, che il Sindaco è tenuto a mettere immediatamente ai voti dell'assemblea anche per regolarne l'andamento e i lavori. Le mozioni sono ammissibili solo sulle materie all'ordine del giorno.

Capo VI

LA VOTAZIONE

Articolo 21 *La votazione*

1. Esaurita la discussione sul punto all'ordine del giorno, il Sindaco, previa eventuale dichiarazione di voto ai sensi del precedente articolo **15**, mette ai voti la proposta risultante dalla discussione.
2. L'espressione del voto avviene normalmente per alzata di mano, salvo eventuali diverse forme di votazione che siano decise di volta in volta, fermo che la votazione dev'essere palese, salvo che nei casi in cui debba per legge essere segreta.
3. In caso di votazione segreta si procede come appresso:
 - a) Il Presidente nomina fra i consiglieri presenti due scrutatori, uno di maggioranza ed uno di minoranza;
 - b) Le schede, uguali di colore e formato e munite del timbro comunale, sono vidimate dal Presidente e dagli scrutatori;
 - c) Ciascun consigliere scrive nella scheda la propria espressione di voto o, in caso di elezioni, i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.

- 3 I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
- 4 Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che tra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza o della minoranza e non siano espressamente precisate le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
- 5 Terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario Comunale procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato.
- 6 Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dal numero dei consiglieri presenti meno quelli astenuti.
- 7 Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti, ivi compreso quelli non validi, risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
- 8 Le schede vengono poi distrutte al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione.

Articolo 22

L'astensione degli interessati

1. Il Consigliere comunale deve astenersi dalla seduta, allontanandosi dalla relativa sala, quando siano in discussione temi o argomenti ai quali egli personalmente e/o suoi parenti o affini abbiano interesse tale da imporre per legge l'astensione (entro il 4° grado- art. 78 co.2° D.Lgs.267/2000).
2. Il dovere di astensione impone al Consigliere comunale di dichiarare il suo interesse appena viene enunciato il tema sul quale l'assemblea è chiamata a discutere, allontanandosi dalla sala subito dopo l'enunciazione dell'interesse e astenendosi anche da qualsiasi dichiarazione o precisazione.
3. Di tutti tali adempimenti dev'essere fatta specifica menzione nel verbale della seduta.

Articolo 23

La contestazione dell'interesse e la mozione di esclusione dalla votazione

1. Il Consigliere comunale ha il dovere morale di fare presente all'Assemblea eventuali situazioni di interesse di qualche Consigliere comunale al tema posto in discussione, enunciando i motivi del suo convincimento.
2. Il rilievo equivale a mozione che va posta immediatamente ai voti, non prima di aver dato la parola all'interessato, che non potrà votare.
3. In caso di approvazione della mozione dell'esistenza dell'interesse, ove l'interessato non dichiara l'astensione ai sensi del precedente articolo, il Sindaco dispone **l'allontanamento dalla sala del consigliere e la sua esclusione dal prendere parte alla votazione.**
4. **In caso di turbative conseguenti all'atteggiamento del consigliere comunale che minaccino l'ordine pubblico, il Sindaco può** dichiarare chiusa la seduta, con rinvio della trattazione degli argomenti all'ordine del giorno ad una nuova seduta da convocarsi nelle modalità previste dal presente regolamento .
5. Si applica in tal caso la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 12 .

Capo VII

LA CHIUSURA DELLA SEDUTA

Articolo 24

Chiusura della seduta

1. Il Sindaco dichiara chiusa la seduta quando sia terminato l'esame degli argomenti posti all'ordine del giorno o quando viene constatato, anche in via di mero fatto, il venir meno del numero legale dei presenti.
2. L'approvazione di una mozione di rinvio d'un punto all'ordine del giorno ad altra seduta comporta di diritto il suo deperimento dalla seduta in corso, ma anche l'inclusione di diritto nell'ordine del giorno della seduta successiva.

CAPO VIII

-NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.25

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo comunale per ulteriore quindici giorni.

Art.26

Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata a ciascun Consigliere comunale ed **Assessore** in carica.
2. Copia del regolamento dovrà essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Copia del regolamento sarà inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri ed Assessori neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art. 27

Richiami alle norme ed allo Statuto

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si richiamano le norme generali dell'ordinamento giuridico e dello Statuto Comunale.

II PRESENTE REGOLAMENTO E' STATO APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO
COMUNALE N. 25 DEL 13 MAGGIO 2002.